

ALLEGATO 1

Articolato

REGIONE TOSCANA



Proposta di Legge

“Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.
Prima variazione”

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Variazioni al bilancio

Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021

Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)

Art. 3 - Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 75/2018

Art. 4 - Inserimento dell'art. 6 bis nella l.r. 75/2018

Art. 5 - Sostituzione dell'allegato d) alla l.r. 75/2018

Art. 6 - Integrazione dell'allegato g) alla l.r. 75/2018

Art. 7 - Sostituzione dell'allegato 3 alla l.r. 75/2018

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 8 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

Allegato A - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata

Allegato B - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa

Allegato C - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Quadro generale riassuntivo

Allegato D - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Equilibri di bilancio

Allegato E - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere

Allegato F - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

Allegato G - Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali

Allegato H - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Allegato I - Relazione illustrativa

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto l'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei Fondi di riserva);
3. È stato disposto l'invio della presente legge al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) che, una volta perfezionato, sarà trasmesso al Consiglio Regionale e inserito come allegato L;
4. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
Variazioni al bilancio

Art. 1

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata" e nell'allegato B "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa";
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2019	Pluriennale 2020	Pluriennale 2021
<u>ENTRATA</u>	0,00	271.783.808,32	271.783.808,32	69.320.639,50	50.265.639,50
<u>SPESA</u>	0,00	271.783.808,32	271.783.808,32	69.320.639,50	50.265.639,50

Art. 2

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa".

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)

Art. 3

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 75/2018

1. L'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021) è sostituito dal seguente:

Art. 6

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 189.279.014,61, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 81.691.672,27 nell'anno 2019, ad euro 60.414.606,71 nell'anno 2020 e ad euro 47.172.735,63 nell'anno 2021.
3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti e/o alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 4

Inserimento dell'art. 6 bis nella l.r. 75/2018

1. L'articolo 6 bis è inserito come segue nella legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021):

Art. 6 bis

Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario

1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 150.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2019, ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2020 e ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti e/o alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 5

Sostituzione dell'allegato d) alla l.r. 75/2018

1. L'allegato d) alla l.r. 75/2018, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento".

Art. 6

Integrazione dell'allegato g) alla l.r. 75/2018

1. L'allegato g) alla l.r. 75/2018, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall'allegato G "Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali".

Art. 7

Sostituzione dell'allegato 3 alla l.r. 75/2018

1. L'allegato 3 alla l.r. 75/2018, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato H "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili".

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.